

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1388)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(SPADOLINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

(V. Stampato Camera n. 1123)

*approvato dalla VII Commissione permanente (Difesa) della Camera
dei deputati nella seduta del 12 giugno 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 giugno 1985*

Modifiche alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme
sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito, sono apportate le seguenti modifiche:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Presso la Scuola di guerra dell'Esercito vengono svolti i seguenti corsi della durata di un anno accademico:

a) corso di stato maggiore, avente lo scopo di completare e uniformare la forma-

zione tecnico-professionale degli ufficiali in servizio permanente effettivo delle Armi dell'esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), ai fini del loro successivo impiego in comando di reparto e graduale inserimento nelle complesse attività di lavoro dei comandi;

b) corso di istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, articolato in più fasi, svolte presso la Scuola di guerra dell'Esercito, la Scuola ufficiale carabinieri e le unità di impiego;

c) corso superiore di stato maggiore, inteso ad elevare ulteriormente la preparazione di un'aliquota degli ufficiali che abbiano frequentato il corso di stato maggiore di cui alla precedente lettera a) e, per quelli dell'Arma dei carabinieri, il corso di istituto di cui alla precedente lettera b), al fine di abilitarli ad assolvere incarichi di particolare rilievo nell'ambito degli organi centrali, delle grandi unità e dei comandi periferici e di perfezionarne la formazione quali comandanti »;

2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Alla frequenza del corso di istituto sono destinati i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri che non abbiano già frequentato il corso di stato maggiore o il corso di aggiornamento tecnico-professionale e che saranno prevedibilmente inclusi nell'aliquota di valutazione ai fini dell'avanzamento al grado di maggiore nell'anno successivo a quello di svolgimento del corso medesimo. Essi vi sono ammessi in ordine di ruolo e dopo aver compiuto il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento, salvi i rinvii dovuti a motivi di servizio o a gravi motivi di carattere privato riconosciuti dal Ministro della difesa con propria determinazione o a comprovata infermità. »;

3) all'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

« Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri frequentatori del corso d'istituto sono comunicate le votazioni riportate negli esami finali e, al termine del corso, la posizione occupata nella graduatoria. La graduatoria è pubblicata nel *Giornale ufficiale*. »;

4) il secondo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« L'ammissione al concorso avviene, a domanda, in ordine di corsi di stato maggiore o di corsi d'istituto e ciascun concorso è riservato, salvo il disposto dei successivi terzo e quarto comma, ai frequentatori dello stesso corso di stato maggiore o dello stesso corso di istituto. »;

5) dopo il quinto comma dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:

« A decorrere dall'anno accademico 1986-1987, il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio verrà stabilito nel bando di concorso in relazione alle esigenze della forza armata, ma non potrà superare le 50 unità. »;

6) il secondo e il terzo comma dell'articolo 7 sono sostituiti dai seguenti:

« Il punteggio riportato al termine del corso di stato maggiore e del corso d'istituto fa media col punteggio risultante dall'esame degli altri titoli di cui al comma precedente.

L'esame dei titoli, che si conclude con un punto espresso in trentesimi, è effettuato da una commissione, nominata dal Ministro della difesa, che è presieduta dal comandante della Scuola di guerra e di cui fanno parte, in qualità di membri, il direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito ed un capo reparto dello stato maggiore dell'Esercito. Disimpegna le funzioni di segretario senza diritto di voto un ufficiale della direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Quando si tratti di esaminare i titoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri fanno altresì parte della commissione, di cui al precedente comma, in qualità di membri, il vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il capo dell'ufficio personale ufficiali del comando generale dell'Arma dei carabinieri e, in luogo del capo reparto dello stato maggiore dell'Esercito, il comandante della Scuola ufficiale carabinieri.

Nel caso in cui il comandante della Scuola di guerra sia meno elevato in grado o

meno anziano in ruolo del direttore generale o del vice comandante dell'Arma dei carabinieri, i suddetti ufficiali generali membri sono sostituiti rispettivamente dal vice direttore generale e dal capo di stato maggiore del comando generale dell'Arma dei carabinieri ».

Art. 2.

Il quadro I della tabella 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito da quello riportato nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri che prima dell'entrata in vigore della presente legge siano stati ammessi a frequentare il corso di stato maggiore continuano ad applicarsi le norme precedentemente in vigore.

Gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri che prima dell'entrata in vigore della presente legge siano stati ammessi a frequentare o abbiano frequentato il corso di aggiornamento tecnico-professionale potranno partecipare al primo o al secondo concorso utile per l'ammissione al corso superiore di stato maggiore, fatte salve le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 6 della legge 28 aprile 1976, n. 192.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, decorrente dall'ultimo trimestre del 1986, valutato in annue lire 165 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo n. 1500 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

QUADRO I DELLA TABELLA 4
ALLEGATA ALLA LEGGE 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137

Titolo per conseguire il vantaggio di carriera	Aliquota di organico per i gradi di (1)		
	Capitano	Maggiore	T. Colonnello

I. Ruolo dell'Arma dei carabinieri:

Corso superiore di stato maggiore.

Avere superato il corso	—	1/4 dell'organico del grado	1/7 dell'organico del grado
-----------------------------------	---	--------------------------------	--------------------------------

(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.